

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 24 marzo 2014)

Relatore di maggioranza: GINO TRAVERSINI

Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI

sulla proposta di legge n. 400

a iniziativa dei Consiglieri Perazzoli, Massi, Ortenzi, Traversini, Marangoni, Romagnoli

presentata in data 18 marzo 2014

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 2013, N. 35
“NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE E DI ESERCIZIO ASSOCIATO
DELLE FUNZIONI DEI COMUNI MONTANI”

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 26 marzo 2014)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 400 concernente: "Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 'Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei comuni montani'", nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udito il relatore Michele Maiani nella seduta n. 58 del 26 marzo 2014;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
Fabrizio Giuliani

Testo proposto**Art. 1***(Modifiche alla l.r. 35/2013)*

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei comuni montani), sono inseriti i seguenti:

“10 bis. Per l'anno 2014, in caso di rinnovo della maggioranza dei consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità montana a seguito della tornata elettorale ordinaria, non si provvede al rinnovo del Consiglio comunitario e le funzioni degli organi rappresentativi ed esecutivi delle Comunità montane sono svolte dai presidenti in carica, che assumono le funzioni di commissario straordinario dell'ente fino alla data del 31 dicembre 2014.

10 ter. Il commissario svolge le funzioni indicate al comma 10 bis sentito il parere del comitato composto dai sindaci dei comuni appartenenti alla Comunità montana.”.

Art. 2*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo approvato dalla commissione**Art. 1***(Modifiche alla l.r. 35/2013)**Identico***Art. 2***(Dichiarazione d'urgenza)**Identico*